

Codice A1617A

D.D. 15 febbraio 2024, n. 68

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione modifiche ed adattamenti morfologici per la realizzazione di nuova viabilità forestale in comune di Ala di Stura nelle località Laietto, La Thea e Vertea, precedentemente autorizzata con D.D. n. 1806/DA1813B in data 22/05/2019. Richiedente: Consorzio Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Vertea.



ATTO DD 68/A1617A/2024

DEL 15/02/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Autorizzazione modifiche ed adattamenti morfologici per la realizzazione di nuova viabilità forestale in comune di Ala di Stura nelle località Laietto, La Thea e Vertea, precedentemente autorizzata con D.D. n. 1806/DA1813B in data 22/05/2019.

Richiedente: Consorzio Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Vertea.

Visti:

- la D.D. n. 1520/A1813A in data 02/05/2019 con la quale è stata autorizzata la realizzazione di una nuova pista forestale in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Ala di Stura tra la località La Thea e la località Vertea, con prescrizioni;
- la D.D. n. 2950/A1813B in data 06/11/2020 con la quale il Consorzio Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Vertea, a conclusione della fase di valutazione del progetto esecutivo, è stata confermata l'ammissione al regime di aiuti previsto dalla Operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte per la realizzazione di nuova viabilità forestale a servizio di superfici forestali nel comune di Ala di Stura in località La Thea e località Vertea;
- l'istanza pervenuta in data 27/11/2023, protocollo in ingresso n. 167417, presentata da Bricco Fabrizio (C.F. *omissis*) in qualità di legale rappresentante del Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Vertea con sede in Piazza Centrale, 22, Ala Di Stura (TO) volta ad ottenere l'autorizzazione per il completamento della nuova viabilità forestale nel comune di Ala di Stura nelle località Laietto, La Thea e Vertea;
- la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 173549 del 06/12/2023;
- la comunicazione pervenuta in data 27/11/2023, protocollo in ingresso n. 167417, con la quale il tecnico incaricato dal citato Consorzio, geom. Renzo Alessandro Rollero, ha trasmesso una dichiarazione ad integrazione dell'istanza;
- la nota prot. n. 173551 del 06/12/2023 con la quale questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, in merito alla compatibilità degli interventi

con la stabilità dei luoghi e la regimazione delle acque superficiali e profonde;

- la documentazione presentata in data 01/02/2024, prot. in ingresso n. 19604, e in data 09/02/2024, prot. in ingresso n. 24558, a seguito della richiesta di integrazioni in data 19/01/2024, prot. in uscita n. 9981

Visto il verbale in data 14/02/2024 a firma dei Funzionari di questo Settore, dott. for. Guido Bogo e dott. for. Giacomo Furlan, incaricati dell'istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, dell'istanza presentata da Bricco Fabrizio, in qualità di legale rappresentante del Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Verthea, con sede in Piazza Centrale, 22, Ala Di Stura (TO), per autorizzare l'introduzione delle modifiche e degli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nel comune di Ala di Stura nelle località Laietto, La Thea e Verthea.

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte, i Funzionari incaricati hanno evidenziato che:

- le modifiche ed adattamenti al progetto autorizzato sono soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989 e rientrano nella categoria di opere individuate all'art. 64 della l.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8, Allegato A della l.r. n. 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- l'intervento rientra tra quelli ammessi agli aiuti previsti dalla Operazione 4.3.4 del P.S.R. 2014-2020 della Regione Piemonte, limitatamente al tratto ubicato entro 50 m dal margine del bosco;

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- il progetto precedentemente autorizzato ex l.r. 45/1989 e smi con D.D. n. 1520/A1813A in data 02/05/2019 consiste sinteticamente in:

1. realizzazione di una pista trattabile che trae origine da una pista che collega la borgata Martassina del comune di Ala di Stura alla località Laietto, per una lunghezza complessiva di circa di 2.833 m, escluse le piazzole di inversione marcia, costituita da un tracciato principale e da due rami secondari uno dei quali raggiunge la borgata La Thea;
2. l'intervento si colloca sul versante orografico sinistro del torrente Stura di Ala, tra le località denominate Laietto, La Thea e Verthea, con una pendenza da media ad elevata compresa tra il 50% e l'80%, e si sviluppa, secondo quanto indicato in planimetria di progetto, ad una quota compresa tra 1.512 m.s.l.m. e 1.662 m.s.l.m. del ramo principale;
3. gli sbancamenti ed i riporti vengono previsti per quanto possibile sui terrazzamenti esistenti, con particolare riguardo ai manufatti presenti lungo il tracciato (muri di contenimento in pietra a secco);
4. nella realizzazione di undici piazzole di scambio per l'intero intervento, mentre nei tratti finali dei rami ciechi è prevista la piazzola di manovra ed inversione (non rappresentate negli elaborati grafici allegati all'istanza);
5. la larghezza prevista nei rettifili è pari a 3 m oltre la banchina di 0,5 m, per una larghezza complessiva pari a 3,5 m;
6. nei tratti più acclivi sono previste delle scogliere realizzate con massi e blocchi lapidei reperiti principalmente in loco;
7. il piano viabile viene realizzato in terra battuta, elevandone le caratteristiche fisiche dove necessario (zone umide o con presenza di argilla) mediante la realizzazione di fondo migliorato con misto granulare stabilizzato con legante naturale, o inerbito nei tratti attigui a zone scarsamente boscate;
8. il piano viabile avrà principalmente pendenza trasversale del 3% verso valle per permettere la naturale estrazione delle acque meteoriche dalla carreggiata. Lungo la prima diramazione è prevista la realizzazione di una cunetta laterale in calcestruzzo per il convogliamento delle

acque;

9. nei tratti ove la pendenza della pista è pari al 12% è prevista la posa di canalette taglia-acqua trasversali metalliche costituite da un profilo ondulato (tipo guard-rail) annegato in un getto di calcestruzzo, ad intervalli di 25 m, che saranno aumentato a 40 m con pendenza inferiore al 10%;
10. il tracciato in progetto prevede l'intercettazione di tre impluvi, di cui il rio del Piss e quello Rudrama appartengono al demanio idrico, dove è prevista la realizzazione di attraversamenti quali guadi a corda molle con piano di calpestio realizzato mediante posizionamento di lastre di pietra, sotto ai quali è prevista la posa di tubazioni in cemento autoportante per lo smaltimento della portata di magra, con massiciata in pietra a secco ancorata alle rocce sottostanti;
11. per la realizzazione dell'intervento si rende necessario effettuare delle opere di scavo e riporto pari a 10.160,00 m³, con compensazione tra scavi e riporti, su una superficie pari a 21.080,00 m² di cui 17.100,00 m² boscata, interamente su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

- con la richiesta di autorizzazione del 14/11/2023 (protocollo in ingresso n. 00158952) sono state previste alcune modifiche e adattamenti rispetto al progetto autorizzato con D.D. 1520/A1813A in data 02/05/2019, dettagliatamente elencate e motivate nella "Relazione tecnico illustrativa" allegata all'istanza e nelle successive integrazioni, consistenti nell'adeguamento del tracciato e di alcune delle opere d'arte progettate con il contesto morfologico naturale del versante percorso dall'infrastruttura, che si possono brevemente riassumere in:

1. variazioni dell'andamento del tracciato rappresentate negli elaborati grafici di progetto;
2. diversa dislocazione delle piazzole di scambio, manovra e lavorazione e inserimento di tre piazzole di inversione;
3. diversa dislocazione, tipologia e consistenza delle opere di contenimento a monte e a valle del tracciato e delle cunette di smaltimento delle acque.

- il tracciato della pista forestale, rappresentato con colore rosso nella cartografia - planimetria catastale allegata all'istanza e successive integrazioni, ricade nelle particelle censite al NCT del comune di Ala di Stura alla Sezione A – Foglio 1, particella 84 - Foglio 4, particelle 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 36, 42, 48, 50, 51, 59, 65, 94, 105, 107, 110, 111, 112 e 116, Sezione B - Foglio 1, particelle 83, 84, 85 e 86, Sezione B - Foglio 2, particelle 5, 19, 20, 21, 36, 39, 124, 128, 129, 130, 142, 143 e 148;

- l'introduzione delle modifiche e degli adattamenti morfologici per il completamento dell'intervento comportano una variazione della superficie e dei volumi interessati. In particolare si verifica un incremento della superficie trasformata di circa 2.067 m per complessivi 23.147 m di cui boscata pari a 17.867 m, ed un aumento dei volumi di 2.318 m per complessivi 12.478 m, con parziale compensazione tra scavi e riporti, e spandimento in loco del materiale in eccesso nelle aree limitrofe;

Considerato inoltre che, per quanto riguarda gli aspetti forestali:

- la superficie interessata dall'intervento è caratterizzata da:

- una faggeta oligotrofica, pressoché in purezza, con presenza sporadica di altre latifoglie, quali betulla sorbo degli uccellatori e ciliegio, in particolare nelle aree di margine e nelle chiarie. La forma di governo originaria era quella del ceduo, ora invecchiato e naturalmente in evoluzione verso la fustaia irregolare, con una età stimata in 80 anni, e ceppaie irregolarmente distribuite all'interno del popolamento.
- un lariceto nella fascia medio alta del versante, quasi in purezza, con sporadica presenza di latifoglie, essenzialmente sorbo degli uccellatori e betulla, che nella parte superiore evolve in una formazione più rada, in cui è operato il pascolo, mentre nelle aree caratterizzate da elevata rocciosità con presenza di massi si configura come un lariceto dei campi di massi, a carattere irregolare.
- una fascia di transizione tra la faggeta ed il lariceto, in cui le due specie si compenetrano ed in cui è possibile evidenziare la presenza di rinnovazione di faggio, in particolare nelle chiarie;

- nelle aree interessate non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico che forestale;
- al termine dell'intervento è prevista la realizzazione dei necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale delle scarpate di monte e di valle e di tutte le aree di cantiere attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area movimentata e sulle aree limitrofe;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto.

Considerato che i Funzionari incaricati ritengono, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione dell'intervento de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, il Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Vertea, con sede in Piazza Centrale, 22, Ala di Stura (TO), ad introdurre le modifiche e gli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nel comune di Ala di Stura nelle località Laietto, La Thea e Vertea, a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel verbale in data 14/02/2024, allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta in data 07/02/2024, prot. n. 23381, allegato "B" al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni di interesse geologico-geomorfologico e geotecnico riportate nello stesso parere nonché quelle già contenute nella D.D. n. 1520 del 02/05/2019.

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la introduzione delle modifiche e gli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nel comune di Ala di Stura nelle località Laietto, La Thea e Vertea, sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati all'istanza, e successive integrazioni, presentate dal Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Vertea e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale.

Verificato che il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

- dal deposito cauzionale previsto dall'art. 8, comma 1, della l.r. n. 45/1989, in quanto l'intervento ricade nei casi di esenzione di cui al comma 2, dello stesso articolo, in quanto è realizzato con il concorso finanziario della Unione Europea, dello Stato e della Regione Piemonte;
- dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9, comma 1, della l.r. 45/1989 o al versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di deroga previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo, trattandosi di un'opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agrosilvopastorale del territorio;
- dall'obbligo della compensazione di cui all'art. 19 della l.r. 4/2009, considerato che l'art. 8, comma 1, del D.lgs. 34/2018 stabilisce che costituiscono trasformazione del bosco gli interventi non

ricompresi nel comma 1 dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, tra cui si annoverano la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvopastorali.

Ritenuto pertanto di autorizzare il Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Verthea ad introdurre le modifiche e gli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nel comune di Ala di Stura nelle località Laietto, La Thea e Verthea, precedentemente autorizzata con D.D. n. 1520/A1813A in data 02/05/2019, nella posizione, con le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e nelle successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni dettate nel verbale dei Funzionari incaricati di questo Settore in data 14/02/2024, e del parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota pervenuta 07/02/2024, prot. n. 23381, allegati rispettivamente alla lettera "A" e "B" al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 63 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle

modalità per la compensazione";

- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 17 della L.r. n. 23/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 il Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Vertea (P. IVA / C.F. 92052560015), con sede legale in Piazza Centrale, 22, Ala Di Stura (To) ad introdurre le modifiche e gli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Ala di Stura alla Sezione A - Foglio 1, particella 84 - Foglio 4, particelle 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 36, 42, 48, 50, 51, 59, 65, 94, 105, 107, 110, 111, 112 e 116, Sezione B - Foglio 1, particelle 83, 84, 85 e 86, Sezione B - Foglio 2, particelle 5, 19, 20, 21, 36, 39, 124, 128, 129, 130, 142, 143 e 148, nelle località Laietto, La Thea e Vertea, precedentemente autorizzata con la D.D. n. 1520/A1813A in data 02/05/2019. L'intervento è autorizzato nella posizione, con le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, e successive integrazioni, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il verbale dei Funzionari incaricati di questo Settore in data 14/02/2024, allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;
- b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota pervenuta in data 07/02/2024, prot. n. 23381, allegato "B" al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

- dal deposito cauzionale previsto dall'art. 8, comma 1, della l.r. n. 45/1989, in quanto l'intervento ricade nei casi di esenzione di cui al comma 2, dello stesso articolo, in quanto è realizzato con il concorso finanziario della Unione Europea, dello Stato e della Regione Piemonte;
- dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9, comma 1, della l.r. 45/1989 o al versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di deroga previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo, trattandosi di un'opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agrosilvopastorale del territorio;
- dall'obbligo della compensazione di cui all'art. 19 della l.r. 4/2009, considerato che l'art. 8, comma 1, del D.lgs. 34/2018 stabilisce che costituiscono trasformazione del bosco gli interventi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, tra cui si annoverano la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali;

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe

inerenti esclusivamente quanto autorizzato in base all'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge, l'opera oggetto di autorizzazione è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate in assenza o in difformità di autorizzazione dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà:

- trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

- rendere pubblico il divieto di passaggio mediante l'affissione di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)".

Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque

modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Autorizzazione modifiche ed adattamenti morfologici per la realizzazione di una nuova viabilità forestale in comune di Ala di Stura nelle località Laietto, La Thea e Vertea.

Richiedente: Consorzio Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea – Vertea

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

I sottoscritti Funzionari della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, dott. for. Guido Bogo e dott. for. Giacomo Furlan, incaricati dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, dott.sa for. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica della istanza pervenuta in data 14/11/2023, protocollo in ingresso n. 00158952, presentata da Bricco Fabrizio (C.F. [REDACTED]) in qualità di legale rappresentante del Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea – Vertea, con sede in Piazza Centrale, 22, Ala Di Stura (TO), volta ad ottenere l'autorizzazione di modifiche ed adattamenti morfologici per la realizzazione di una nuova viabilità forestale in comune di Ala di Stura nelle località Laietto, La Thea e Vertea, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici nel comune di Ala di Stura, già autorizzata con D.D. n. 1520/A1813A in data 02/05/2019;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.D. n. 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7.";
- l'art. 63 e l'art. 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ";

- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- il D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n. 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla l.r. 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la D.D. n. 1520/A1813A in data 02/05/2019 con la quale è stata autorizzata ai sensi della l.r. 45/1989 e smi la realizzazione di nuova viabilità forestale nel comune di Ala di Stura in località La Thea e località Verthea, con prescrizioni;
- la D.D. n. 2950/A1813B in data 06/11/2020 con la quale il Consorzio Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Verthea, a conclusione della fase di valutazione del progetto esecutivo, è stata confermata l'ammissione al regime di aiuti previsto dalla Operazione 4.3.4 "*Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali*" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte per la realizzazione di nuova viabilità forestale a servizio di superfici forestali nel comune di Ala di Stura in località La Thea e località Verthea;
- l'istanza pervenuta in data 27/11/2023, protocollo in ingresso n. 167417, presentata da Bricco Fabrizio (C.F. ██████████) in qualità di legale rappresentante del Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Verthea con sede in Piazza Centrale, 22, Ala Di Stura (To) volta ad ottenere l'autorizzazione per il completamento della nuova viabilità forestale nel comune di Ala di Stura nelle località Laietto, La Thea e Verthea;
- la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 173549 del 06/12/2023;
- la comunicazione pervenuta in data 27/11/2023, protocollo in ingresso n. 167417, con la quale il tecnico incaricato dal citato Consorzio, geom. Renzo Alessandro Rollero, ha trasmesso una dichiarazione ad integrazione dell'istanza;
- la documentazione presentata in data 01/02/2024, prot. in ingresso n. 19604, e in data 09/02/2024, prot. in ingresso n. 24558, a seguito della richiesta di integrazioni in data 19/01/2024, prot. in uscita n. 9981.

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della l.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione.

Visto il progetto precedentemente approvato con D.D. 1520/A1813A in data 02/05/2019, e la documentazione allegata all'istanza prot. n. 167417 del 27/11/2023, nonché la successiva documentazione integrativa prot. n. 167417 del 27/11/2023, prot. n. 19607 del 01/02/2024 e prot. n. 24558 del 09/02/2024 conservate agli atti, ed in particolare:

- la Relazione tecnica dell'intervento dell'ottobre 2023, redatta dal geom. Renzo Alessandro Rollero, iscritto al Collegio dei Geometri di Torino rispettivamente ai nn. 6718;
- la Relazione specialistica forestale del 9 novembre 2023, redatta dalla dott. for. Emanuele Brarda, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n. 975;
- gli altri elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza e alle successive integrazioni.

Considerato che:

- le modifiche ed adattamenti al progetto autorizzato sono soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989 e rientrano nella categoria di opere individuate all'art. 64 della l.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8, Allegato A della l.r. n. 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- l'intervento rientra tra quelli ammessi agli aiuti previsti dalla Operazione 4.3.4 del P.S.R. 2014-2020 della Regione Piemonte, limitatamente al tratto ubicato entro 50 m dal margine del bosco;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- con nota prot. n. 173551 del 06/12/2023 questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, in merito alla compatibilità degli interventi, con il mantenimento della stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;
- il progetto precedentemente autorizzato ex l.r. 45/1989 e smi con D.D. n. 1520/A1813A in data 02/05/2019 consiste sinteticamente in:
 - realizzazione di una pista trattorabile che trae origine da una pista che collega la borgata Martassina del comune di Ala di Stura alla località Laietto, per una lunghezza complessiva di circa di 2.833 m, escluse le piazzole di inversione marcia, costituita da un tracciato principale e da due rami secondari uno dei quali raggiunge la borgata La Thea;
 - l'intervento si colloca sul versante orografico sinistro del torrente Stura di Ala, tra le località denominate Laietto, La Thea e Verthea, con una pendenza da media ad elevata compresa tra il 50% e l'80%, e si sviluppa, secondo quanto indicato in planimetria di progetto, ad una quota compresa tra 1.512 m.s.l.m. e 1.662 m.s.l.m. del ramo principale;
 - gli sbancamenti ed i riporti vengono previsti per quanto possibile sui terrazzamenti esistenti, con particolare riguardo ai manufatti presenti lungo il tracciato (muri di contenimento in pietra a secco);

- nella realizzazione di undici piazzole di scambio per l'intero intervento, mentre nei tratti finali dei rami ciechi è prevista la piazzola di manovra ed inversione (non rappresentate negli elaborati grafici allegati all'istanza);
 - la larghezza prevista nei rettifili è pari a 3 ml oltre la banchina di 0,5 m, per una larghezza complessiva pari a 3,5 ml;
 - nei tratti più acclivi sono previste delle scogliere realizzate con massi e blocchi lapidei reperiti principalmente in loco;
 - il piano viabile viene realizzato in terra battuta, elevandone le caratteristiche fisiche dove necessario (zone umide o con presenza di argilla) mediante la realizzazione di fondo migliorato con misto granulare stabilizzato con legante naturale, o inerbito nei tratti attigui a zone scarsamente boscate;
 - il piano viabile avrà principalmente pendenza trasversale del 3% verso valle per permettere la naturale estraduzione delle acque meteoriche dalla carreggiata. Lungo la prima diramazione è prevista la realizzazione di una cunetta laterale in calcestruzzo per il convogliamento delle acque;
 - nei tratti ove la pendenza della pista è pari al 12% è prevista la posa di canalette taglia-acqua trasversali metalliche costituite da un profilo ondulato (tipo guard-rail) annegato in un getto di calcestruzzo, ad intervalli di 25 m, che saranno aumentato a 40 m con pendenza inferiore al 10%;
 - il tracciato in progetto prevede l'intercettazione di tre impluvi, di cui il rio del Piss e quello Rudrama appartengono al demanio idrico, dove è prevista la realizzazione di attraversamenti quali guadi a corda molle con piano di calpestio realizzato mediante posizionamento di lastre di pietra, sotto ai quali è prevista la posa di tubazioni in cemento autoportante per lo smaltimento della portata di magra, con massicciata in pietra a secco ancorata alle rocce sottostanti;
 - per la realizzazione dell'intervento si rende necessario effettuare delle opere di scavo e riporto pari a 10.160,00 m³, con compensazione tra scavi e riporti, su una superficie pari a 21.080,00 m² di cui 17.100,00 m² boscata, interamente su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- con la richiesta di autorizzazione del 14/11/2023 (protocollo in ingresso n. 00158952) sono state previste alcune modifiche e adattamenti rispetto al progetto autorizzato con D.D. 1520/A1813A in data 02/05/2019, dettagliatamente elencate e motivate nella "Relazione tecnico illustrativa" allegata all'istanza e nelle successive integrazioni, consistenti nell'adeguamento del tracciato e di alcune delle opere d'arte progettate con il contesto morfologico naturale del versante percorso dall'infrastruttura, che si possono brevemente riassumere in:
- variazioni dell'andamento del tracciato rappresentate negli elaborati grafici di progetto;
 - diversa dislocazione delle piazzole di scambio, manovra e lavorazione e inserimento di tre piazzole di inversione;

- diversa dislocazione, tipologia e consistenza delle opere di contenimento a monte e a valle del tracciato e delle cunette di smaltimento delle acque.
- il tracciato della pista forestale, rappresentato con colore rosso nella cartografia - planimetria catastale allegata all'istanza e successive integrazioni, ricade nelle particelle censite al NCT del comune di Ala di Stura alla Sezione A – Foglio 1, particella 84 - Foglio 4, particelle 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 36, 42, 48, 50, 51, 59, 65, 94, 105, 107, 110, 111, 112 e 116, Sezione B - Foglio 1, particelle 83, 84, 85 e 86, Sezione B - Foglio 2, particelle 5, 19, 20, 21, 36, 39, 124, 128, 129, 130, 142, 143 e 148;
- l'introduzione delle modifiche e degli adattamenti morfologici per il completamento dell'intervento comportano una variazione della superficie e dei volumi interessati. In particolare si verifica un incremento della superficie trasformata di circa 2.067 m² per complessivi 23.147 m² di cui boscata pari a 17.867 m², ed un aumento dei volumi di 2.318 m³ per complessivi 12.478 m³, con parziale compensazione tra scavi e riporti, e spandimento in loco del materiale in eccesso nelle aree limitrofe;

Considerato inoltre che, per quanto riguarda gli aspetti forestali:

- la superficie interessata dall'intervento è caratterizzata da:
 - una faggeta oligotrofica, pressoché in purezza, con presenza sporadica di altre latifoglie, quali betulla sorbo degli uccellatori e ciliegio, in particolare nelle aree di margine e nelle chiarie. La forma di governo originaria era quella del ceduo, ora invecchiato e naturalmente in evoluzione verso la fustaia irregolare, con una età stimata in 80 anni, e ceppaie irregolarmente distribuite all'interno del popolamento.
 - un lariceto nella fascia medio alta del versante, quasi in purezza, con sporadica presenza di latifoglie, essenzialmente sorbo degli uccellatori e betulla, che nella parte superiore evolve in una formazione più rada, in cui è operato il pascolo, mentre nelle aree caratterizzate da elevata rocciosità con presenza di massi si configura come un lariceto dei campi di massi, a carattere irregolare.
 - una fascia di transizione tra la faggeta ed il lariceto, in cui le due specie si compenetrano ed in cui è possibile evidenziare la presenza di rinnovazione di faggio, in particolare nelle chiarie;
- nelle aree interessate non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico che forestale;
- al termine dell'intervento è prevista la realizzazione dei necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale delle scarpate di monte e di valle e di tutte le aree di cantiere attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area movimentata e sulle aree limitrofe;
- il richiedente non è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/89 in quanto l'intervento rientra tra quelli individuati al comma 2 dello stesso articolo per i quali non è dovuta;

- l'intervento persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e pertanto ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della l.r. n. 45/89;
- l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 34/2018 e non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto. Pertanto non rientra tra le attività di trasformazione previste all'art. 19, comma 1, della l.r. n. 4/2009, e non trova applicazione il comma 4 dello stesso articolo per l'attuazione della compensazione forestale;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Funzionari, ritengono che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed esprimono parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e s.m.i., le modifiche e gli adattamenti morfologici per il completamento della nuova viabilità forestale nel comune di Ala di Stura nelle località Laietto, La Thea e Verthea, con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni tecnico-costruttive dettate con la D.D. n. 2950/A1813B/2020 del 06/11/2020, con la quale il Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Verthea è stato ammesso in via definitiva al regime di aiuti previsto dalla Operazione 4.3.4 *"Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali"* del P.S.R. 2014-2020 della Regione Piemonte;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti; si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa asportazione dello stesso e successivo riutilizzo per completare il riprofilamento delle scarpate stradali;
- la regimazione delle acque superficiali presso i segmenti di pista in tornante deve essere realizzata avendo cura di evitare rilasci anomali sul pendio per concentrazione laddove non sia possibile un recapito all'interno di impluvi stabili posti nelle immediate vicinanze; va pertanto

favorita la diffusione delle acque su ampie superfici per garantire il miglior equilibrio idrogeologico;

- il soggetto autorizzato è tenuto ad eseguire la ricarica del terreno per la formazione del corpo/piattaforma stradale nel pieno rispetto degli indirizzi operativi dettati dalle “Linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale” , ponendo particolare cura in corrispondenza del campo di detrito a grossi blocchi dove occorre evitare modificazioni dei luoghi oltre allo stretto necessario per garantire un adeguato scolo delle acque sottostradali, tutto ciò al fine di mantenere condizioni di scorrimento il più possibile simili alla configurazione pre-intervento;
- la distanza massima tra le canalette trasversali per la regimazione delle acque sul piano viario dovrà essere coerente la tavola “*Elaborato planimetrico indicante la disposizione delle canalette trasversali*” pervenuto in data 1/2/2024 prot. n. 19604;
- nei settori d’interferenza con le possibili dinamiche di valanga, di cui ai dati del Sistema Informativo Valanghe (SIVA), la pista forestale deve essere realizzata con le dovute cautele evitando quelle alterazioni topografiche che possono modificare il consolidato procedere del flusso valanghivo, a svantaggio delle aree limitrofe precedentemente escluse;
- le opere di sostegno dei riporti e quelle di consolidamento dei fronti di scavo devono essere realizzate utilizzando blocchi squadrate, di pezzatura idonea, aventi struttura compatta, non geliva né lamellare, e vanno posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
- le scarpate di scavo devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
- in corso d’opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare, gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali rilevati in sito, e comunque non superiori ai limiti indicati dalle Linee guida, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti; altresì durante i lavori è necessario prevedere un adeguato sistema di regimentazione provvisoria delle acque;
- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d’opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d’instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

- i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente (compresi i sentieri);
- i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi; altresì va salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo laddove possibile a rimetterla in posto a lavori ultimati. Deve essere garantito il recupero del soprassuolo nelle aree interessate dai lavori attraverso operazioni di inerbimento con idrosemina od altra tecnica finalizzata allo scopo entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra, ripetuta nelle stagioni seguenti fino a che la nuova cotica erbosa non risulti pienamente affermata;
- i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati, compresi residui legnosi, rami e cimoli, e devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori, nonché essere allocati in via permanente sulle porzioni del pendio passibili in potenza di movimenti gravitativi o di fenomeni di valanga. Tali materiali non possono essere impiegati per imbottimenti e riempimenti vari nonché essere interrati al di sotto della infrastruttura viaria;
- i guadi devono essere realizzati limitando gli scavi in alveo allo stretto necessario, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare tubazioni di diametro inferiore al previsto purché in grado di regimare le portate idriche dei periodi di magra; inoltre deve essere posta adeguata attenzione durante lo scavo delle sponde per la formazione del giusto raccordo con il passaggio a corda molla della pista, che va realizzato all'incirca alla quota di fondo alveo pre-intervento, introducendo se del caso opportune sistemazioni spondali a carattere puntuale dandone tempestiva comunicazione a questo Settore. I tratti d'asta a monte e a valle dei guadi devono essere oggetto di monitoraggio e manutenzione periodica per un intorno geomorfologico significativo, al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni che possono favorire evoluzioni indesiderate delle aste. Per le stesse ragioni i guadi vanno mantenuti verificando sempre il rispetto della sezione d'alveo ideale;
- i guadi devono essere utilizzati nei periodi di bassa portata dei corsi d'acqua, ossia quando il passaggio su fondo alveo non è sommerso oppure quando i rami idrici sono in sostanziale condizione di secca, pertanto il soggetto autorizzato è tenuto a prendere informazioni in merito agli innalzamenti dei livelli idrici in rapporto agli eventi meteorici e ad adottare all'occorrenza tutte le misure necessarie di protezione, nei tempi e nei modi più opportuni che il caso richiederà, a garanzia che l'uso dei passaggi in alveo avvenga sempre senza pregiudicare la sicurezza idraulica. Inoltre il Consorzio svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni a cose e persone derivanti dall'impiego dei guadi;

- per i segmenti afferenti al Demanio idrico, il soggetto autorizzato deve ottenere preliminarmente l'autorizzazione idraulica secondo quanto disposto dal R.D. n. 523/1904 e la necessaria concessione demaniale in base alla L.r. n. 12/2004 e relativo Regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 14/R del 06/12/2004;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e quelle interessate dagli eventuali tracciati viari di servizio vanno tutte sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi, ciò al fine di impedire fenomeni di erosione superficiale nonché il movimento di terra verso valle;
- il soggetto autorizzato è tenuto a proprie spese e sotto la propria responsabilità a procedere con ispezioni su area vasta, a monte e a valle del tracciato viario secondo una profondità d'indagine ed una tempistica da definire ragionevolmente di concerto con tecnici esperti in materia geologica e delle costruzioni, abilitati all'esercizio della professione, incaricati dallo stesso soggetto autorizzato; in ogni caso deve essere previsto almeno un controllo nell'arco dell'anno e comunque a seguito di ogni evento meteorologico particolarmente sfavorevole, specie se causa di danni al territorio. Il monitoraggio sullo stato di conservazione della pista forestale va eseguito d'obbligo nei tratti dove il riporto è privo di sostegno ove il fattore di sicurezza conseguente alle verifiche di stabilità globale si attesta su valori di poco superiori all'unità; l'attenzione va posta anche lungo il segmento della pista che attraversa il campo di detrito a grossi blocchi. Più in generale, e per buona cautela, vanno tenute sotto monitoraggio tutte le sezioni di verifica con o senza opere sulle ripe stradali che producono un fattore di sicurezza non superiore al termine di 1,3. Inoltre il soggetto autorizzato è tenuto a prendere informazioni sul pericolo valanghe nel caso di utilizzo della pista nel periodo tardo invernale, e se del caso anche oltre, consultando in primo luogo il bollettino ufficiale delle valanghe ed eventualmente facendo svolgere accertamenti sopralluogo da tecnici esperti in materia, sempre incaricati dallo stesso soggetto autorizzato;
- il soggetto autorizzato solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale ed i suoi Funzionari in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del medesimo di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso la periodica manutenzione della viabilità forestale e del suo intorno circostante significativo. Il soggetto autorizzato è quindi tenuto a risolvere ogni situazione inattesa indotta dalla pista, di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante i luoghi, operando per tempo al fine di evitare che i difetti osservati possano evolvere ulteriormente. Qualora l'azione richieda l'esecuzione di lavori di rifacimento/rinforzo del costruito, il soggetto autorizzato deve ottenere preliminarmente da questo Settore una nuova espressione ai sensi della L.r. n. 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti alle attività da attuare, mentre ciò non è dovuto nel caso di mera manutenzione dell'opera a condizione che non debbano essere aperte piste d'accesso o formate piazzole di lavoro mediante sbancamento o riporto di terreno, anche se a carattere temporaneo.

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque. Tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni. Non si dovrà abbandonare il materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimali, in canali e corsi d'acqua in genere;
- le operazioni di sbancamento, in particolare in corrispondenza dei depositi detritici a grossi blocchi, devono essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie;
- in corrispondenza di porzioni di ammassi rocciosi affioranti o subaffioranti i fronti di scavo devono tenere conto della disposizione dei piani di scistosità principale e dei maggiori giunti di discontinuità strutturale aperti in modo da non favorire condizioni di potenziale instabilità: ogni modifica apportata alle sezioni in conseguenza alla necessità di creare fronti di scavo in roccia non previsti negli elaborati di progetto (eventuali nuove geometrie di tali fronti) dovrà venire riportata nella documentazione progettuale ed essere preventivamente autorizzata.
- durante la fase esecutiva si dovranno integralmente rispettare le indicazioni progettuali dettate dal Geol. Vigna nelle Relazioni Geologiche (versioni gennaio 2017, giugno 2018 e novembre 2023), in particolare dovranno essere stabilizzate le scarpate di valle mediante struttura consolidata del tipo "unghia di valle";
- al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
- devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive;

Torino, 14/02/2024

I Funzionari incaricati

dott. for. Guido Bogo

9P/BOGO/GUIDO GUIDO
Date: 2024.02.14 09:36:25 +01'00'

dott. for. Giacomo Furlan

/FURLAN/GIACOMO GIACOMO
Date: 2024.02.14 09:37:49 +01'00'

Visto

La Responsabile del Settore
dott.ssa Elena Fila Mauro



ELENA FILA MAURO
REGIONE PIEMONTE
14.02.2024 09:37:57
GMT+00:00



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot.

Classificazione: 13.160.70/1/2024A/A1800A - VINCIDR_A1813C_2024/2

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Al Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

Richiedente:

Intervento: Richiesta autorizzazione alle modifiche e adattamenti morfologici per la realizzazione di viabilità forestale già autorizzata con DD 1520 del 02/05/2019.

Comune sede intervento: Ala di Stura.

Parere geologico.

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 52510 del 06/12/2023 pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione originale ed integrativa fornita dal richiedente, si esprime quanto segue.

Per quanto riguarda gli aspetti geologici-geomorfologici e costruttivi, dagli elaborati progettuali forniti dal richiedente si evince che:

- il progetto in oggetto consiste nella variante in corso d'opera per il completamento della nuova viabilità forestale (pista sterrata) già autorizzata nel 2019; la pista risulta lunga circa 2.1 Km con 2 rami laterali e la sua larghezza massima è di 3.0 m oltre a 0.5 m di banchina;
- i lavori di realizzazione della pista, eseguita a mezza costa con compensazione tra scavi e riporti, hanno richiesto modesti adeguamenti planimetrici rispetto al progetto autorizzato e hanno comportato delle variazioni nella realizzazione di alcune opere di contenimento (scogliere);
- le modifiche al progetto iniziale sono derivate dall'esecuzione dei lavori nel contesto morfologico naturale: è stata infatti verificata l'inefficacia di alcune opere progettate ed è stato eseguito un esame più approfondito del contesto geologico attraversato dall'opera grazie alla realizzazione degli scavi, in modo particolare per quanto riguarda la profondità del substrato roccioso che in alcuni settori è risultato essere subaffiorante;



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

- dal punto di vista geologico nell'ambito dell'area in oggetto il basamento prequaternario è rappresentato dalla un'unità strutturale Pennidica, che in quest'area è caratterizzata dalla presenza di rocce quali prasiniti, serpentiniti e calcescisti;
- in base alle evidenze morfologiche e litologiche viene riconosciuta l'origine glaciale della coltre, costituita da depositi caratterizzati da grandi blocchi immersi in matrice ghiaioso sabbiosa con limo; il loro spessore è assai variabile, fino ad essere del tutto assente sui versanti più acclivi dove affiora il substrato roccioso e maggiormente potente (anche superiore ad alcuni metri) nei luoghi a minor pendenza; i depositi di copertura sono spesso debolmente cementati e possiedono buone caratteristiche geotecniche;
- negli elaborati progettuali vengono illustrati i tratti che sono stati oggetto di modifica rispetto al progetto autorizzato e la motivazione delle modifiche effettuate;
- sono state eseguite nuove verifiche di stabilità realizzate per i manufatti presenti nelle sezioni trasversali n. 264, 244b, 355, 215 e 314a, che hanno fornito coefficienti di sicurezza superiori al minimo imposto dalla normativa;
- nella Relazione geologica viene osservato che l'area dove è realizzata la pista non presenta dissesti evidenti, a significare che il materiale si regge sui pendii esistenti con coefficienti di sicurezza superiori a 1;
- viene inoltre ribadito che la pista si presenta stabile con le modifiche apportate, anche nei tratti dove non sono state realizzate tutte le opere previste nel progetto autorizzato, probabilmente anche a causa del contesto morfologico che si è rilevato più favorevole rispetto a quello rilevato inizialmente e grazie alle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato per la realizzazione del sottofondo unitamente a quello scavato, che garantiscono alla pista una buona stabilità.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la variante alla realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che siano rispettate integralmente le prescrizioni di interesse geologico-geomorfologico e geotecnico già contenute nella DD n. 1520 del 02/05/2019. Si prescrive inoltre, alla luce delle modifiche intervenute nell'assetto planoaltimetrico della viabilità in oggetto, che:

1) nel caso in cui durante la fase esecutiva si verificasse la necessità di realizzare delle opere di sostegno che non rientrano per caratteristiche, dimensioni, pendenze e contesto geolitologico-geomorfologico nelle casistiche delle sezioni considerate rappresentative e per le quali è stata verificata la stabilità, dovranno essere previste nuove verifiche per il dimensionamento e la stabilità delle stesse, che vanno allegate alla documentazione progettuale;

2) il sistema di regimazione delle acque superficiali deve essere mantenuto in piena efficienza operando tutti gli eventuali aggiustamenti del caso, anche in relazione alla gestione delle acque di risorgiva (nuovi interventi sez. 263-278);



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

3) per quanto riguarda i controlli e gli interventi di manutenzione di cui all'autorizzazione del 2019, si pone particolare attenzione alle attuali sezioni 255 e 256 ove in planimetria è presente la gabbionata sotto il corpo stradale e la variante prevede la realizzazione di una nuova scogliera di controripa per delimitare l'area con detrito a grossi blocchi. La gabbionata e la nuova scogliera devono essere controllate almeno una volta nell'arco dell'anno e comunque a seguito di ogni evento meteorologico particolarmente sfavorevole. In caso di danneggiamento o malfunzionamento dovranno essere oggetto di manutenzione a cura e carico del richiedente al fine di ripristinarne il corretto funzionamento, anche in relazione alla stabilità generale del detrito a grossi blocchi presente nell'area.

Si fa presente che il presente parere:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è da intendersi rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., specificato al punto 4, paragrafo 4.1 della Circ. 3/AMB del 31/08/2018 per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria tecnica di carattere geologico;

c) si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

d) s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciato sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

f) è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Bruno Ifrigerio
(sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)

Il funzionario:
dott. geol. Barbara Nervo

*Piazza Piemonte 1
10127 TORINO*